

A cura della Commissione Diocesana pastorale sociale e del lavoro Bologna

Approvato il Nuovo Decreto lavoro

È stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, che introduce misure urgenti in materia:

- fiscale;
- di sostegno alle imprese;
- di tutela del lavoro.

Di seguito si riassumono alcune delle disposizioni.

Fisco

Il provvedimento dispone la sospensione temporanea del programma "cashback" nel secondo semestre 2021. Le risorse non utilizzate saranno utilizzate per finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali;

Inoltre, è stabilita la proroga al 31 agosto dei termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS, di cui all'art. 30 del D.L. n. 78/2010.

Infine, si intende favorire l'utilizzo della moneta elettronica quale mezzo di contrasto all'evasione fiscale. A tal fine, sono previsti crediti di imposta per l'acquisto, l'utilizzo ed il noleggio di dispositivi elettronici (POS) e, per chi se ne avvale, l'azzeramento delle commissioni legate alle transazioni.

Sostegno all'impresa

Il decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta "Nuova Sabatini" – per un importo di 300 milioni di euro per il 2021 – finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali.

Lavoro

È prevista la proroga – fino al 31 ottobre – del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14 e 15).

Tali aziende, qualora a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendano o riducano l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in esame, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (con causale Covid-19) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021, con esclusione del versamento del contributo addizionale.

Per tutti gli altri settori, il decreto stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2021 – le imprese che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), possano farlo in deroga, per 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021. Il decreto, però, non fa menzione, in questo caso, ad alcuna esenzione dal contributo addizionale per il rispetto del divieto di licenziamento.

Nonostante il "blocco", il datore di lavoro può, comunque, licenziare i lavoratori nei seguenti casi:

- cessazione definitiva dell'attività di impresa;
- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione non si configurino la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- fallimento della società, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione;
- lavoratori già impiegati nell'appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Giova ricordare che, il datore di lavoro, può interrompere il rapporto di lavoro anche nelle seguenti ipotesi:

- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- recesso per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per superamento limiti di età anagrafica, ai fini dell'ottenimento della pensione di vecchiaia.

Il testo, inoltre, prevede l'istituzione di un "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" finalizzato al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI).

A.Servidori